

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L' INFANZIA 0/6 ANNI

DELIBERA DEL CONSIGLIO UNIONE N. 8 DEL 01/03/2023

INDICE

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità dei servizi

Art. 3 – Definizione dei servizi educativi ed integrativi per l'infanzia

Art. 4 – Definizione di scuola dell'infanzia

Art. 5 – Definizione di servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6

TITOLO II° - ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA: CRITERI E REGOLAMENTAZIONE

Art. 6 – Requisiti

Art. 7 – Bando di iscrizione

Art. 8 – Domanda di iscrizione

Art. 9 – Criteri per la formulazione della graduatoria

Art. 10 – Istruttoria delle domande e controlli

Art. 11 – Formazione ed approvazione della graduatoria

Art. 12 – Ammissione ed accettazione del posto

Art. 13 – Ambientamento e termine per l'avvio della frequenza

Art. 14 – Domande fuori Termine

Art. 15 – Decadenza

Art. 16 – Rinuncia

Art. 17 – Utilizzo della graduatoria e coordinamento delle iscrizioni

Art. 18 – Trasferimenti e cambi di frequenza

Art. 19 – Rette

Art. 20 – Programmazione dei servizi educativi per l'infanzia

TITOLO III° - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Art. 21 – Funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia

Art. 22 – Gruppi di lavoro educativo

Art. 23 – Coordinatore pedagogico

Art. 24 – Coordinamenti pedagogici

Art. 25 – Progetto Pedagogico

Art. 26 - Percorso territoriale di valutazione della qualità

Art. 27 – Modalità ed organismi della partecipazione

TITOLO IV° - ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA INTEGRATO 0/6

Art. 28 – Destinatari

Art. 29 – Bando di iscrizione

Art. 30 – Domanda di iscrizione

Art. 31 – Criteri per la formulazione delle graduatorie Art. 32 – Istruttoria delle domande e controlli

Art. 33 – Formazione ed approvazione delle graduatorie

Art. 34 – Accoglimento della domanda

Art. 35 – Domande fuori termine

Art. 36 – Rinuncia

Art. 37 – Rette

Art. 38 – Programmazione dei servizi

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento definisce le finalità, i criteri d'accesso e le regole generali di funzionamento e di partecipazione dei servizi educativi e integrativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia dell'Unione dei Comuni e dei servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6. Ai sensi del presente regolamento si intendono servizi educativi e integrativi per l'infanzia quelli a gestione diretta, quelli affidati in gestione a terzi a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed i posti convenzionati con riserva di posti bambino a favore dell'Ente locale presso servizi privati.

Per servizi educativi ed integrativi per l'infanzia si intendono i Nidi d'infanzia (sia a tempo pieno che a tempo parziale), gli Spazi Bambini/e, i Centro per Bambini/e e famiglie ed Servizi sperimentali. I servizi educativi ed integrativi di cui al presente regolamento fanno riferimento alla L.R. n. 19/2016 e relative direttive applicative.

Per scuole dell'infanzia paritarie comunali si intendono le scuole dell'infanzia, gestite direttamente dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rivolte a bambini e bambine dai tre anni fino ai sei anni di età rientranti nel sistema paritario ai sensi della L 62/2000. Le scuole dell'infanzia di cui al presente regolamento fanno riferimento al D.l 59/2004, al D.P.R. n. 89/2009 e alla L. 65/2017.

Per servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6 si intendono i servizi di prolungamento orario (pre e post scuola) gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in raccordo con gli Istituti comprensivi del territorio con sede presso le scuole dell'infanzia statali ed i centri ricreativi estivi materni gestiti dall'Unione ai sensi della direttiva regionale 247/2018.

In ogni singolo Comune dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna possono essere presenti una o più delle tipologie di servizi per l'infanzia suindicati.

Art. 2 – Finalità dei servizi

I bambini e le bambine in qualità di soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali devono essere messi in condizione di crescere come soggetti attivi, liberi, autonomi, competenti e creativi, partecipi del contesto sociale di appartenenza.

I servizi educativi per l'infanzia:

- favoriscono lo sviluppo armonico dell'intera personalità del bambino nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;
- mettono in atto le risorse necessarie al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini e delle famiglie e la loro partecipazione;
- garantiscono il rispetto dei principi universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, non ponendo alcuna discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinioni politiche, condizioni socio-economiche e psicofisiche;
- Favoriscono la conciliazione vita lavoro delle famiglie offrendo tipologie di servizi diversificati e flessibili per far fronte ai differenti bisogni espressi;
- Promuovono la qualità dell'offerta educativa attraverso la formazione permanente, la continuità e la qualificazione dei percorsi educativi, i percorsi di autovalutazione, la dimensione collegiale del lavoro, il coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale, il raccordo con il sistema integrato 0/6 del territorio ed il lavoro di rete e di integrazione con agenzie educative, servizi socio-sanitari e tessuto socio-culturale del territorio.

Art. 3 - Definizione dei servizi educativi ed integrativi per l'infanzia

Ai sensi della vigente normativa – L.r. 25 novembre 2019 “ Servizi educativi per la prima infanzia – abrogazione dell L.r. 1 del 10.gennaio 2000” si definiscono:

Il Nido d'infanzia, nelle sue differenti declinazioni

- nido
- micronido
- sezione aggregata a servizi educativi e scolastici
- sezione primavera

è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi e fino ai tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. Per realizzare gli obiettivi previsti dalla normativa di riferimento possono essere individuati moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura e ricettività fermi restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in relazione ai diversi moduli organizzativi, il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini. Il nido d'infanzia, anche a tempo parziale, garantisce i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Servizi educativi integrativi al nido rispondono all'esigenza di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie si suddividono in:

1. Spazio bambini/e: con finalità analoghe a quelle del nido d'infanzia si caratterizza per essere un servizio integrativo *con affido* aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi. Lo spazio bambino si differenzia dal nido prevalentemente per i rapporti educativi, l'articolazione oraria (consentendo tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere) ed in quanto non prevede la somministrazione del pasto, potendo però prevedere – in ragione del numero di ore di apertura – la somministrazione della merenda.

2. Centro per bambini/e e famiglie (denominato anche centro gioco): anch'esso con finalità analoghe a quelle del nido d'infanzia si caratterizza per essere un servizio integrativo *senza affido* aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 mesi ed i 36 mesi ed ha come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o ad adulti accompagnatori. Tale servizio assume la presenza di questi ultimi come una risorsa importante, in termini di compartecipazione positiva tra educatori e famiglie allo svolgimento delle attività. Analogamente allo spazio bambini, in ragione del numero di ore di apertura – può prevedere unicamente la somministrazione di una merenda che, vista la particolare tipologia di servizio, assume carattere conviviale.

Art. 4 - Definizione di Scuola dell'Infanzia

Ai sensi della vigente normativa:

- L. 10/03/2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.”;
- D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;

- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 “ Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

E delle circolari applicative MIUR si definisce:

Scuola dell'infanzia: servizio scolastico aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 ed i 6 anni che concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

Art. 5 - Definizione di servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6

Ai sensi della normativa vigente e della Delibera di Giunta regionale n.247 del 26.02.2018 “ direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss. mm.” si definisce:

Centro ricreativo estivo materno: servizio ricreativo aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 e 6 anni che concorre alla conciliazione vita lavoro delle famiglie prevalentemente nei periodi di chiusura estiva delle scuole dell'infanzia, così come definito nell'ambito della DGR 353/2012 e dei calendari scolastici annualmente approvati dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dagli Istituti comprensivi dell'Unione.

Servizio di prolungamento orario (pre e post scuola): servizio di prolungamento orario aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i 3 e 6 anni (già iscritti e frequentanti una scuola dell'infanzia) che concorre alla conciliazione vita lavoro delle famiglie prevalentemente nelle fasce orarie precedenti ed antecedenti l'apertura e la chiusura della scuola di riferimento

TITOLO II°- ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: CRITERI E REGOLAMENTAZIONE

Il presente titolo disciplina l'iscrizione e l'ammissione ai servizi per l'infanzia dei Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In particolare disciplina l'iscrizione e l'ammissione ai servizi con affidamento che facciano parte del sistema dell'offerta educativa del territorio dell'Unione dei Comuni.

L'ammissione ai servizi per l'infanzia di ogni singolo comune è comunque condizionata dalla capienza dei servizi esistenti e dalla ricettività e disponibilità di posti all'interno dei servizi stessi in funzione di quanto disposto dai singoli comuni nell'ambito della programmazione strategica dell'ente e delle disponibilità di bilancio.

Art. 6 - Requisiti

Età

Possono presentare domanda di iscrizione per le scuole dell'infanzia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i bambini di età compresa fra i 3 e 6 anni.

Possono presentare domanda di iscrizione per i nidi ed i servizi integrativi per l'infanzia dell'Unione i bambini di età compresa fra i 6 e i 36 mesi.

Residenza

Hanno la precedenza i bambini/e residenti (o appartenenti a nuclei familiari che, entro il termine di chiusura del bando annuale, hanno presentato richiesta di residenza) nel comune ove è ubicato il servizio educativo. Si accolgono anche le domande dei bambini/e residenti in altri comuni, in via prioritaria quelli residenti nel territorio dell'Unione. Nella domanda rivolta al Comune di residenza, è possibile indicare un altro servizio a scelta tra quelli presenti all'interno dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Le domande relative a bambini/e residenti nei Comuni dell'Unione sono inserite in una graduatoria separata; l'ammissione al servizio educativo è subordinata all'esaurimento di tutte le graduatorie dei residenti comprese le domande dei residenti presentate "fuori termine" le quali hanno comunque la precedenza rispetto alle domande dei "non residenti".

Le domande relative a bambini/e residenti nei Comuni non facenti parte dell'Unione sono inserite in una graduatoria separata; l'ammissione al servizio educativo è subordinata all'esaurimento di tutte le graduatorie dei residenti nel Comune per cui si è fatta la domanda (compresi i fuori termine) e di quella dei residenti negli altri Comuni dell'Unione.

Disposizione specifiche relative al territorio di Fusignano

I bambini residenti a Masiera di Bagnacavallo sono assimilati ai bambini residenti nel Comune di Fusignano al fine dell'accesso al nido d'infanzia di Fusignano. Pertanto le domande di accesso al nido d'infanzia di Fusignano da parte di residenti a Masiera vengono considerate al pari dei residenti a Fusignano al fine dell'elaborazione della graduatoria di accesso.

In funzione di specifiche esigenze legate a situazioni di carattere straordinario, nell'ambito dei bandi annuali di iscrizione ai servizi, previa condivisione da parte della giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, potranno essere introdotte deroghe a carattere eccezionale e temporaneo ai criteri di residenza così come definiti nell'ambito del presente regolamento.

Adempimenti vaccinali

Costituisce requisito per l'accesso e per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia l'essere in regola con l'assolvimento degli obblighi vaccinali.

In virtù di quanto disposto dall'art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è tenuta a trasmettere all'Azienda sanitaria della Romagna l'elenco degli iscritti ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi per l'infanzia per la verifica dell'assolvimento degli obblighi vaccinali.

Per coloro che risulteranno, a seguito delle verifiche di legge, non in regola con gli obblighi vaccinali, si attiveranno le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Bando di iscrizione

Il Dirigente competente approva, con propria determinazione, il bando per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e/o ai nidi d'infanzia dell'Unione ed eventuali servizi integrativi per l'infanzia, contenente la seguente regolamentazione di dettaglio:

- tempi di iscrizione;
- destinatari e relativi requisiti;
- elenco dei servizi e funzionamento;
- modalità di presentazione della domanda;
- i documenti necessari ed i controlli previsti;
- i criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria;

- le modalità di assegnazione dei posti;
- formazione e pubblicazione delle graduatorie;
- i termini e la modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
- le modalità di accettazione del posto assegnato;
- funzionamenti dei servizi;
- termini per l'inizio della frequenza;
- eventuali altre informazioni che si rendessero utili o necessarie.

Art. 8 - Domanda di iscrizione

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia si svolgono indicativamente nei mesi di gennaio/febbraio; le iscrizioni al nido d'infanzia o nei servizi integrativi si svolgono indicativamente nel periodo di marzo/aprile.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione si può esprimere la preferenza per uno o più nidi del proprio Comune di residenza in ordine di priorità, ed eventualmente per un ulteriore nido sito in un altro territorio dell'Unione.

Inoltre è possibile esprimere la preferenza tra tempo pieno, tempo parziale o spazio bambino nei servizi dove sono previsti i diversi funzionamenti.

Art. 9 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

I servizi per l'infanzia assumono e valorizzano il patrimonio di esperienze, relazioni e specificità di genere, etniche, culturali, religiose, che costituiscono la storia personale e familiare di ogni bambino/a. Le differenze individuali e culturali dei bambini/e si collocano nell'ambito di un progetto educativo che eviti ogni forma di discriminazione.

Ai sensi dell'art. 7 della L.r. 19/2016 i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione disagio relazionale e socio-culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Sono previste pertanto condizioni di precedenza rispetto all'intera graduatoria per i/le bambini/e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- 1) disabile o con gravi malattie, con certificazione dell'AUSL competente
- 2) orfano di entrambi i genitori
- 3) appartenente a situazione familiare con gravi problematiche e con necessità di inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificato dai competenti servizi sociali;
- 4) in affidamento preadottivo o affido familiare, certificato dai competenti servizi sociali.

Ad ogni domanda viene attribuito un punteggio cumulativo risultante dai seguenti fattori:

- composizione e caratteristiche del nucleo familiare;
- condizione lavorativa dei genitori.

Con determina dirigenziale viene approvato il bando annuale, previa deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in caso si renda necessaria l'introduzione di specifiche o integrazioni con riferimento ai criteri relativi ai punteggi e alle condizioni di precedenza in caso di parità di punteggio

Art. 10 – Istruttoria delle domande e controlli

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le condizioni ed i requisiti rilevanti per la collocazione in graduatoria (composizione e caratteristiche del nucleo familiare; condizione

lavorativa dei genitori; situazione economica del nucleo familiare) possono essere autocertificati, eccettuate le condizioni relative alla salute. Le condizioni ed i requisiti richiamati debbono pertanto essere dichiarati e posseduti all'atto di presentazione della domanda; eventuali integrazioni e/o modifiche potranno essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del bando annuale o nei termini disposti nel successivo art. 11.

Al fine dei necessari e dovuti controlli sulle autocertificazioni ricevute nell'ambito del procedimento di iscrizione potrà essere richiesta l'esibizione di documenti a conferma di quanto dichiarato. I controlli saranno effettuati almeno sul 5% delle domande presentate.

Secondo quanto disposto agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non corrispondenti a verità, si prevedono la decadenza dai benefici oltre che conseguenze di carattere amministrativo e penale.

Art. 11 – Formazione ed approvazione delle graduatorie

A seguito delle domande di iscrizione pervenute entro il termine stabilito dal bando annuale vengono formate le graduatorie con le regole previste dal presente Titolo. I posti disponibili nelle sezioni, vengono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie.

Per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia le graduatorie sono separate per Comune e divise per anni di nascita.

Per le iscrizioni ai nidi e servizi integrativi per l'infanzia vengono redatte graduatorie separate per Comune e specifiche per età:

- per i servizi in cui sono presenti le sezioni lattanti in base all'età dei bambini alla data del 31 ottobre: lattanti (fra i sei mesi e gli undici mesi), semidivezzi (fra i 12 mesi ed i 23 mesi) e divezzi (dai 24 mesi);
- per i servizi in cui non sono presenti le sezioni lattanti le graduatorie vengono formulate per anno solare.

In riferimento ai nidi d'infanzia collocati nelle frazioni possono essere redatte separate e specifiche graduatorie.

Gli elenchi delle domande pervenute nei termini, con relativo punteggio e scelta dei servizi in ordine di preferenza, vengono pubblicati per un periodo di 15 giorni.

Durante il periodo di pubblicazione di cui sopra le famiglie, presa visione del punteggio a loro attribuito, potranno, se lo riterranno necessario, presentare richiesta di riesame scritta e corredata da idonea documentazione, oppure richiesta di integrazione della domanda di iscrizione, qualora vi siano nuove circostanze intervenute dopo la scadenza del bando, sempre presentando istanza scritta e motivata.

La pubblicazione degli elenchi delle domande pervenute nei termini non attribuisce alle famiglie alcun diritto all'assegnazione del posto fino ad esecutività della determinazione di approvazione delle graduatorie definitive.

Decorsi da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli elenchi delle domande pervenute, con determinazione dirigenziale vengono approvate le graduatorie definitive, con le eventuali rettifiche apportate, e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini ai servizi educativi per l'infanzia.

Graduatoria dei lattanti

Per ampliare le possibilità di ammissione dei bambini/e nati dopo la scadenza del bando, ogni anno viene definito dal bando stesso un termine di scadenza ulteriore. Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate entro il termine stabilito dal bando ed andranno ad integrare, applicando gli stessi

criteri previsti per la graduatoria ordinaria, la lista d'attesa della graduatoria dei lattanti aggiornata a seguito delle assegnazioni risultanti dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 12 – Ammissione ed accettazione del posto

L'assegnazione del posto alla scuola dell'infanzia, al nido d'infanzia o al servizio integrativo (anche se non coincidente con la prima preferenza espressa dalla famiglia) comporta l'accoglimento della domanda di iscrizione.

L'assegnazione del posto si perfeziona a seguito di espressa accettazione da parte della famiglia.

La mancata accettazione del posto entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, anche se non coincidente con la prima opzione espressa, comporta la decadenza del posto assegnato.

Anche dopo la chiusura del bando, la mancata accettazione del posto assegnato entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione di accoglimento, comporta la decadenza dall'assegnazione del posto.

Art. 13 – Ambientamento e termine per l'avvio della frequenza

L'ambientamento al nido d'infanzia o ai servizi integrativi con affido rappresenta il primo momento di ingresso nella comunità infantile, è pertanto importante che avvenga nel pieno rispetto sia dei tempi e dei bisogni del bambino che delle necessità organizzative del contesto di cui entra a far parte secondo quanto meglio definito nell'ambito del progetto pedagogico del servizio.

L'ambientamento al nido si realizza a partire dalla data di apertura del servizio, annualmente definita dal calendario scolastico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ed entro il termine indicativo del mese di ottobre (o al compimento del sesto mese di età per i lattanti).

L'ambientamento alla scuola dell'infanzia può rappresentare per alcuni bambini e bambine la prosecuzione di un percorso educativo già avviato con la frequenza del nido d'infanzia, per altri rappresenta invece il primo momento di ingresso nella comunità scolastica. Analogamente al nido è pertanto importante che avvenga nel pieno rispetto sia dei tempi e dei bisogni del bambino che delle necessità organizzative del contesto di cui entra a far parte, secondo quanto meglio definito nell'ambito del progetto pedagogico del servizio. L'ambientamento alla scuola dell'infanzia si realizza a partire dalla data di apertura del servizio, annualmente definita dal calendario scolastico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ed entro il termine indicativo del mese di settembre.

L'ambientamento può essere programmato anche in altri periodi dell'anno scolastico qualora si rendano disponibili posti (a seguito di rinuncia o altri motivi).

La data di avvio dell'ambientamento viene, di norma, comunicata alla famiglia nell'ambito di un'apposita assemblea, dedicata ai nuovi iscritti, che si tiene indicativamente entro il termine del mese di giugno di ogni anno. Dalla data fissata per l'avvio dell'ambientamento (accettata dall'utente mediante la sottoscrizione di apposito modulo) decorre il pagamento della retta.

In caso di impossibilità a presenziare alle apposite assemblee o di ambientamento in corso d'anno, per la copertura di posti a seguito di rinuncia, la data di avvio dell'ambientamento verrà comunicata a mezzo mail o nel corso di apposito colloquio tra educatrici e genitori.

La mancata sottoscrizione della data di avvio dell'ambientamento, entro il termine di gg.10 dalla data di avvenuta comunicazione, comporta la decadenza dal posto assegnato.

Eventuali posticipazioni della data di avvio dell'ambientamento sottoscritta potranno essere prese in considerazione dal Responsabile del Servizio, in via eccezionale e solo in presenza di gravi e comprovati motivi (es. malattia certificata, ricoveri ospedalieri, etc) previa richiesta scritta e motivata, fino ad un massimo di giorni 60. In tali casi eccezionali si conserva il diritto al posto

assegnato ed è previsto il pagamento della retta relativa. Decorso i 60gg senza avvio dell'ambientamento il/la bambino/a decade dall'assegnazione del posto.

L'ammesso al servizio che invece, in assenza di gravi e comprovati motivi, non si presenta o chiede di posticipare la data di avvio dell'ambientamento sottoscritta, dovrà corrispondere la retta prevista per il mese in cui era programmato l'ambientamento. Inoltre qualora non venga riprogrammata una nuova data di avvio dell'ambientamento, previa diffida in cui viene indicato un termine ultimativo per l'ambientamento, decade dal posto assegnato.

Art.14 – Domande fuori termine

Le domande presentate dopo la scadenza prevista dal bando (domande fuori termine) sono collocate in una graduatoria separata di riserva, formulata con gli stessi criteri utilizzati per le domande presentate durante l'apertura del bando; ad esse potrà essere assegnato un posto, in presenza di posti disponibili, solo dopo l'esaurimento della graduatoria delle domande presentate entro il termine.

Le domande fuori termine di bambini/e residenti nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, rientranti in una delle "condizioni di precedenza" saranno ammesse, sempre in presenza di posti disponibili, con precedenza sulle domande presentate entro il termine.

La domanda di iscrizione inoltrata fuori termine può essere integrata, qualora vi siano nuove circostanze intervenute, presentando istanza scritta.

Alle domande fuori termine verrà dato riscontro solo in caso di disponibilità di posti.

Art. 15 - Decadenza

Oltre quanto definito nell'ambito degli articoli 12 e 13, sono previsti i seguenti casi di decadenza:

a) Decadenza per mancata regolarità vaccinale

La mancata presentazione della documentazione richiesta con apposita comunicazione, in cui viene previsto il termine ultimativo di giorni 15 per la consegna, comporterà la decadenza dall'iscrizione o dalla frequenza dei servizi educativi ed integrativi o scuole dell'infanzia.

b) Decadenza dall'ammissione per mancata frequenza

I bambini che restano assenti per oltre 60 giorni consecutivi dal nido d'infanzia, dai servizi integrativi o dalla scuola dell'infanzia, previa diffida in cui viene indicato un termine ultimativo per la ripresa della frequenza, decadono dall'assegnazione del posto, salvo casi particolari adeguatamente documentati e valutati dal Dirigente/Responsabile del Settore competente in riferimento alla situazione del bambino ed alla presenza di liste d'attesa; la malattia documentata non comporta la decadenza.

Art. 16 - Rinuncia

L'ammissione al servizio si intende valida per tutti gli anni previsti dalla tipologia del servizio stesso. Pertanto il genitore che intenda rinunciare al servizio in cui il proprio figlio/a risulta ammesso deve:

- sottoscrivere apposito modulo di rinuncia;
- corrispondere la retta relativa al mese di presentazione della rinuncia.

La rinuncia ha infatti decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione.

In caso di mancata formalizzazione della comunicazione di rinuncia continuerà ad esservi l'obbligo di corrispondere la retta prevista.

Art.17 – Utilizzo della graduatoria e coordinamento delle iscrizioni

In presenza di posti disponibili e nel caso di esaurimento di una graduatoria, si procede assegnando i posti ai bambini in lista d'attesa nelle altre graduatorie secondo un ordine di età e di punteggio (a parità di età verrà scelto il bambino con punteggio più alto ossia primo in graduatoria). L'assegnazione dei posti può avvenire non solo seguendo l'ordine di graduatoria, ma anche ponendo in relazione l'età dei bambini da ammettere con quella dei bambini già presenti nella sezione in cui devono essere accolti e in generale con il grado di complessità del contesto educativo.

Di norma non si procede a nuovi inserimenti oltre il mese di marzo, salvo circostanze particolari o casi adeguatamente documentati e valutati dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente.

Nei territori dove risultano attivate specifiche intese con Istituti Comprensivi, Istituti Paritari e/o nidi privati convenzionati in merito al coordinamento delle graduatorie di accesso ai servizi educativi, l'accettazione del posto nell'ambito del sistema integrato 0/6 territoriale può determinare la rinuncia automatica all'iscrizione eventualmente presentata presso altri servizi educativi e la fuoriuscita dalle relative graduatorie/liste d'attesa.

Art.18 – Trasferimenti e cambi di frequenza

Trasferimenti da un nido all'altro e/o passaggi di frequenza possono essere richiesti entro il termine di scadenza del bando annuale di iscrizione. Le richieste, opportunamente valutate in funzione degli assetti organizzativi e delle risorse disponibili, potranno essere accolte con decorrenza dal successivo anno scolastico.

Non sono ammessi trasferimenti da un nido all'altro e passaggi di frequenza in corso d'anno.

Potranno essere ammessi trasferimenti e/o passaggi di frequenza per casi di particolare gravità motivata e documentata dal richiedente o dal servizio sociale competente su disposizione del Dirigente/Responsabile del Servizio.

Art. 19 – Rette

Secondo quanto definito dall'art. 6 della L.R. 19/2016, in relazione ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia, è prevista una compartecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività delle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Annualmente la Giunta dell'Unione in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, definisce le rette da applicare nei servizi educativi per l'infanzia.

Nei servizi educativi per l'infanzia le rette sono, di norma, articolate per fasce definite sulla base del reddito ISEE.

La Giunta dell'Unione, nel rispetto dei principi generali di legge in materia, definisce le norme e le modalità applicative dell'ISEE ai servizi educativi per l'infanzia, secondo criteri basati su principi di equità e trasparenza, anche con riferimento alla composizione del nucleo familiare.

Non è ammessa la frequenza dei servizi senza il pagamento della relativa retta (salvo i casi di esenzione riconosciuti dai Servizi competenti).

Art. 20 - Programmazione dei servizi educativi per l'infanzia

L'Unione dei Comuni programma annualmente i servizi in base alle richieste dell'utenza, alle disponibilità del Bilancio ed alla valutazione dell'offerta complessiva di servizi educativi presente sul territorio.

In linea con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Unione n. 42/2021, ritenuto opportuno stabilire dei numeri minimi di iscritti per l'attivazione dei servizi nei diversi Comuni, nel rispetto

del principio di economicità si stabilisce per l'attivazione dei servizi di post scuola nei Nidi d'infanzia il numero minimo 10 iscritti;

Si demanda alla competenza del Dirigente l'approvazione dei bandi annuali per l'iscrizione ai servizi educativi integrativi e scuole dell'infanzia comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

TITOLO III° - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI ED INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Art. 21 – Funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia

Annualmente la giunta dell'Unione definisce il calendario scolastico d'area, tenuto conto del calendario scolastico regionale di cui alla DGR 353/2012. Nel calendario scolastico d'area vengono annualmente definite aperture, chiusure ed orari di funzionamento dei servizi.

La composizione delle sezioni, i turni di lavoro del personale, il rapporto numerico fra personale educatore/insegnanti e bambini nonché ogni altro aspetto concernente l'organizzazione dei servizi sono disciplinati dalla legislazione statale e regionale vigente, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle contrattazioni decentrate e dai Regolamenti comunali.

Struttura dei servizi

Le sezioni sono unità organizzative con le quali sono strutturati, nella loro interezza, i servizi per l'infanzia.

L'articolazione in sezioni tiene conto dell'età, del grado di sviluppo psicomotorio, dei bisogni e delle caratteristiche dei bambini, nel rispetto della vigente normativa di settore.

La capienza massima dei servizi è fissata in base alle normative vigenti, tenuto conto della capacità ricettiva degli spazi. La ricettività del servizio è fissata tenuto conto dell'organico del personale, delle disponibilità di bilancio e della presenza di bambini portatori di handicap.

Integrazione con i servizi socio-sanitari

La recente ricerca promossa dall'Istituto Superiore di Sanità evidenzia come azioni di "Nurturing Care - le cure che nutrono" - da svilupparsi attraverso la promozione della genitorialità responsiva, dello sviluppo precoce dei bambini e delle bambine fin dalla nascita e nei primi 1000 giorni e di interventi di protezione sociale influenzi in maniera rilevante lo sviluppo cognitivo e socio-relazionale dei bambini proteggendo, promuovendo e sostenendo il migliore sviluppo possibile ed incidendo in maniera positiva ed a lungo termine anche sulla loro salute. Nell'ambito delle azioni possibili a supporto di approcci olistici alla cura dei bambini e delle bambine finalizzati alla promozione della salute si inseriscono le azioni ed i progetti di integrazione tra servizi educativi e servizi sanitari e sociali del territorio. Attraverso le figure professionali del Pediatra, del Neuropsichiatra Infantile, dell'Assistente Sociale e delle altre professionalità presenti nei Servizi Sociali e Sanitari, quali a titolo indicativo Pediatria di Comunità, Igiene Pubblica, si attivano, unitamente al Coordinatore Pedagogico ed in stretto rapporto con l'Ente Gestore, alleanze e sinergie professionali capaci di contribuire ad un sistema di welfare di comunità che promuova un'efficace azione di prevenzione, assistenza e promozione inerente la crescita fisica, psichica e sociale dei bambini.

In via generale, i servizi dell'Ausl e l'Ente gestore promuovono e garantiscono il rispetto delle norme igienico sanitarie che regolano la frequenza e la vita delle collettività infantili.

Personale educatore, docente e ausiliario

Gli educatori e gli insegnanti hanno competenze relative alla cura ed educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono ad attuare il buon funzionamento organizzativo del servizio,

agevolando la comunicazione con le famiglie e promuovendo il loro ruolo attivo; gli addetti ai servizi generali oltre ad essere di supporto alla sezione svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore e docente alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento dell'attività del servizio. Essi svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione ed alla distribuzione del vitto.

Coordinatore del servizio

In relazione ad ogni anno scolastico il personale educatore/insegnante di ogni servizio per l'infanzia individua al proprio interno una figura (definita coordinatore) ed un suo sostituto con i seguenti compiti organizzativi e di raccordo:

- coordinamento fra Gruppo di lavoro del personale ed organismi della partecipazione;
- coordinamento e verifica dell'attività del servizio sul piano logistico-organizzativo (orari del personale, funzionamento delle sezioni), informativo, sanitario, tenuta dei registri, ecc.
- rapporto con gli organismi di partecipazione, con le famiglie, con l'Assessorato competente;
- raccordo con il coordinatore pedagogico;
- convocazione degli incontri del Gruppo di lavoro.

Al coordinatore non è attribuito alcun compito direttivo tradizionalmente inteso, ma unicamente una funzione di sintesi della volontà di tutto il gruppo.

I componenti il Gruppo di lavoro favoriscono lo svolgimento dell'attività del Coordinatore, anche attraverso la suddivisione dei compiti all'interno del Gruppo e secondo regole e metodi stabiliti di concerto con il Coordinatore Pedagogico.

Art. 22 - Gruppi di lavoro educativo

L'attività del personale addetto ai servizi educativi si svolge secondo metodi e principi propri del lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno ed integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto di e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.

In tal senso il gruppo di lavoro del personale educatore/insegnante ed ausiliario è responsabile del funzionamento e del buon andamento dei servizi per l'infanzia.

Il Gruppo di lavoro educativo, composto da tutto il personale educativo/docente del servizio, avvalendosi del supporto tecnico del coordinatore pedagogico, si riunisce di norma una volta al mese e collegialmente discute, programma e verifica:

- le linee programmatiche socio-pedagogiche e la didattica dei servizi;
- le esperienze educative da condurre nelle singole sezioni;
- i metodi di intervento individuali;
- la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il Gruppo di lavoro educativo di intersezione di un servizio è composto da un'educatrice/insegnante per sezione, si avvale del supporto tecnico del coordinatore pedagogico e si riunisce periodicamente per discutere e definire linee programmatiche del servizio stesso. Il gruppo di lavoro educativo di intersezione ha lo stesso valore di un gruppo di lavoro educativo collegiale.

Il personale ausiliario, che collabora con il gruppo educativo/docente per organizzare e realizzare le attività previste dalla programmazione educativa e didattica, partecipa al Gruppo di lavoro educativo a seconda delle indicazioni del Coordinatore Pedagogico.

Il Gruppo di lavoro del personale addetto ai servizi educativi affronta anche altri aspetti relativi all'organizzazione del servizio con la presenza del Dirigente/Responsabile del servizio.

Degli incontri dei gruppi di lavoro deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai presenti e conservato in cartaceo nell'archivio del servizio.

Art. 23 – Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico ha il compito di assicurare l'organizzazione del personale ed il funzionamento dell'equipe sul versante pedagogico e gestionale, svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione di esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari (anche per l'integrazione dei bambini in situazione di deficit o di svantaggio socio-culturale), supportando inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità in un'ottica di comunità educante. I Coordinatori pedagogici dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mediante la supervisione e l'analisi dei processi educativi dei servizi di riferimento, verificano la qualità dei progetti pedagogici e la coerenza della gestione delle attività con le indicazioni del presente Regolamento, compresa la buona esecuzione dei compiti previsti per i soggetti gestori in rapporto di appalto o convenzionati con l'Unione.

I Coordinatori pedagogici in raccordo con il dirigente/Responsabile di Settore verificano e valutano la qualità professionale del personale educativo ed ausiliario dei vari servizi per l'infanzia, e promuovono la collaborazione con le analoghe figure dipendenti dei soggetti gestori del privato sociale o Fism, in ordine alla qualità educativa.

I Coordinatori pedagogici inoltre si rapportano con le famiglie, con attività di consulenza, informazione e documentazione, adottando strumenti e tecniche opportune, sia per promuovere il benessere dei bambini/e, sia per attivare percorsi di partecipazione sociale.

In relazione ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia a gestione diretta, in appalto e/o convezione vengono assicurate le funzioni e le dotazioni di coordinatori pedagogici così come previsti ai sensi dell'art. 7 della Direttiva approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R.19/2016", pertanto per la realizzazione delle funzioni pedagogiche la dotazione dei coordinatori sarà definita in considerazione di un minimo di 8 ore mensili per sezione/24 ore mensili complessive a servizio per i servizi composti da un'unica sezione.

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna garantisce la partecipazione dei coordinatori pedagogici ai CPT - coordinamenti pedagogici territoriali (art.33 L.R. 19/2016, art. 4 Dgr 704/2019), in quanto luoghi di formazione, confronto e qualificazione del sistema educativo territoriale e supporto del percorso di valutazione per un numero ore annuo pari a 20 per ciascun coordinatore.

Art. 24 – Coordinamenti pedagogici

Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli Enti e Soggetti Gestori, il Coordinamento Pedagogico, rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per l'infanzia all'interno del sistema integrato territoriale secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 19/2016 presso ciascun comune capoluogo è istituito un coordinamento pedagogico di ambito territoriale provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, e scambio di esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché di supporto al percorso di valutazione della qualità.

Con medesime caratteristiche e prerogative è istituito, ai sensi del presente regolamento, analogo coordinamento pedagogico di ambito territoriale distrettuale al fine di migliorare le sinergie

territoriali in relazione al sistema integrato 0/6, attivare azioni di confronto, monitoraggio, sperimentazione e qualificazioni condivise a livello territoriale.

Art. 25 – Progetto Pedagogico

In relazione ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia di cui alla L.R. 19/2026 il progetto pedagogico, così come indicato all'art. 5 della DGR 704/2019, è il documento in cui si definisce l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio (o di un insieme di servizi) declinandone gli orientamenti e gli intenti educativi di fondo ed esplicitandone le coordinate di indirizzo metodologico.

Rappresenta un documento di impegni con il territorio e un piano generale di azione, contestualizzato e realizzabile, in cui sono precisate le finalità, i criteri e le modalità di organizzazione educativa del servizio.

Il progetto pedagogico rappresenta le intenzioni educative e le linee metodologiche che verranno poi tradotte in progetto educativo, contenente le ipotesi di lavoro concrete che verranno realizzate in un definito periodo di riferimento.

Il progetto pedagogico dovrà essere redatto, da ogni servizio educativo ed integrativo per l'infanzia a gestione diretta, in appalto e/o convezione secondo l'indice regionale, di cui alla DGR 704/2019.

Art. 26 - Percorso territoriale di valutazione della qualità

In relazione ai servizi educativi ed integrativi per l'infanzia di cui alla L.R. 19/2026 il percorso territoriale di valutazione della qualità, così come indicato all'art. 8 della DGR 704/2019, costituisce il contesto di riferimento per i processi di autovalutazione dei singoli servizi. L'intero sistema di accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia, basato su di un percorso di qualità, richiede un innalzamento della stessa all'interno di tutti i servizi accreditati del territorio.

Come previsto dalle succitate direttive regionali il CPT della Provincia di Ravenna ha elaborato il testo operativo dello strumento di autovalutazione territoriale, adattando lo schema regionale alla situazione locale con particolare attenzione ai criteri di valutazione e all'individuazione di descrittori significativi. Nell'ambito dello strumento operativo redatto dal CPT di Ravenna, nella versione allegata al "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati" approvato con Delibera di Giunta Unione n. 37/2021, sono definite le caratteristiche fondamentali dello strumento di valutazione che ogni servizio educativo ed integrativo per l'infanzia a gestione diretta, in appalto e/o convezione dovrà utilizzare secondo la procedura triennale, continua e ricorsiva così come previsto dalla normativa regionale succitata.

Art. 27 – Modalità ed organismi della partecipazione

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 19/2016 l'Unione assicura la massima trasparenza nella gestione dei servizi prevedendo la necessaria partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative ed alla verifica della loro attuazione, attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Costituisce specifica finalità del presente Regolamento l'attivazione di percorsi di collaborazione con le famiglie al fine di perseguire migliori opportunità educative per i bambini e le bambine che frequentano i servizi per l'infanzia.

A tal fine viene attivato un sistema di comunicazioni/relazioni capace di coinvolgere – a diversi livelli – tutte le componenti dei servizi .

La partecipazione attiva della famiglia, della società e del personale dei servizi alla vita dei servizi e del territorio non solo potrà garantire l'adeguatezza dei servizi alle esigenze degli utenti, ma testimonierà la volontà di intendere l'educazione come fatto di partecipazione sociale, affermando, nel contempo, nuovi valori di collaborazione e solidarietà tra le famiglie, la scuola e la società.

La partecipazione alla vita dei servizi avviene attraverso i seguenti organi sociali, che svolgono una funzione esclusivamente consultiva e propositiva:

- 1 – Assemblea generale dei genitori
- 2 – Assemblea di sezione dei genitori
- 3 – Comitato di partecipazione

L'**Assemblea generale**, presente in tutti i servizi educativi è composta da tutti i genitori dei bambini/e iscritti. Costituisce uno strumento atto a favorire una partecipazione più attiva dei genitori alle scelte in merito a vari aspetti gestionali, educativi ed economici del servizio.

Può essere convocata dall'Unione dei Comuni nei singoli territori in cui ha sede il servizio, al fine della debita informazione, ogni volta occorra assumere decisioni che investano aspetti strutturali della vita del servizio (es. realizzazione di una nuova struttura, modifiche relative alle modalità gestionali, ecc.).

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno 1/3 dei genitori dei bambini/e iscritti.

All'assemblea generale possono essere invitati, oltre al personale dei servizi ed il coordinatore pedagogico, in presenza di specifici problemi da trattare, esperti dell'AUSL o di altri Enti e dirigenti dell'Unione.

L'**Assemblea di sezione** ha il compito di informare i genitori dell'attività scolastica, discutere i contenuti della programmazione educativa e didattica, verificarne nel corso dell'anno lo svolgimento, garantendo un confronto continuo fra servizi e famiglia su diversi stili educativi. Vi partecipano il personale, i genitori dei bambini/e della sezione e, in determinate occasioni, il Coordinatore Pedagogico.

E' convocata dalle educatrici e dalle insegnanti della sezione di norma almeno 2 volte all'anno e comunque su richiesta di genitori degli iscritti.

Il **Comitato di partecipazione** di ogni servizio educativo (nido d'infanzia-servizi integrativi-scuola dell'infanzia) è composto da:

- n. 2 rappresentanti dei genitori (e relativi supplenti) per ogni sezione, annualmente eletti nella prima assemblea di sezione e comunque entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento;
- n. 2 rappresentanti del personale docente ed un rappresentante del personale ausiliario per ogni servizio.

Laddove siano formalmente costituiti poli per l'infanzia 0/6 anni si procederà all'elezione di un unico comitato di partecipazione rappresentativo dei genitori e del personale operante nei servizi educativi che costituiscono il polo.

In relazione ai servizi (nido d'infanzia-servizi integrativi-scuola dell'infanzia) con sede in uno stesso territorio è possibile svolgere intercomitati, da prevedere nella misura di almeno uno per ogni anno scolastico.

I membri del Comitato restano in carica per l'intero anno scolastico e comunque fino alla rielezione del nuovo comitato. Si intendono automaticamente decaduti dal ruolo di rappresentate i genitori i cui figli, per età o per rinuncia, non risultino più tra gli iscritti al servizio.

In caso di dimissione o di decadenza dal ruolo, il membro uscente viene sostituito da altro rappresentante della stessa componente.

Il Comitato all'atto dell'insediamento elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario verbalizzante. Laddove siano formalmente costituiti poli per l'infanzia 0/6 anni, essendo

unico il comitato di partecipazione, nel procedere all'elezione di Presidente e Vicepresidente si dovrà garantire una figura in rappresentanza per ogni servizio.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente, il quale stimola la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti e sovrintende alla verbalizzazione delle sedute ed alla trasmissione all'Ufficio competente.

Il Comitato si riunisce ogni qual volta i membri del Comitato stesso, gli altri organismi di partecipazione o l'Unione dei Comuni ne ravvisino l'opportunità; le decisioni del Comitato vengono adottate a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Dirigente del Servizio (o suo delegato) ed il Coordinatore Pedagogico, possono inoltre essere invitati, in presenza di problemi/temi specifici da trattare, esperti esterni (a titolo indicativo ma non esaustivo esperti dell'AUSL, dell'Unione dei Comuni, assessore di riferimento etc.)

La funzione consultiva e propositiva del Comitato si concretizza in pareri e proposte in ordine all'organizzazione e funzionamento dei servizi educativi con particolare riferimento a:

- iniziative idonee a favorire un'ampia partecipazione dei genitori alle attività dei servizi educativi per l'infanzia (incontri a tema con esperti, etc);
- il miglioramento del funzionamento del servizio;
- la realizzazione di iniziative (feste pubbliche, mostre, attività in collaborazione con altre scuole, etc.).

Il Comitato inoltre collabora con il personale alla realizzazione delle iniziative e rappresenta i genitori nei rapporti con l'Unione, i Comuni e gli altri soggetti competenti.

TITOLO IV° - ACCESSO AI SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL SISTEMA INTEGRATO 0/6

Il presente titolo disciplina l'iscrizione e l'ammissione ai servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Centri ricreativi estivi materni e Servizi di prolungamento orario.

In particolare disciplina l'iscrizione e l'ammissione ai servizi di conciliazione, che per ogni comune è comunque condizionata dalla programmazione strategica dell'ente e delle disponibilità di bilancio.

Ai sensi della normativa vigente e della Delibera di Giunta regionale n. 247 del 26.02.2018 "Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm." si definisce:

Art. 28 -Destinatari

Possono presentare domanda di iscrizione ai servizi di conciliazione di cui al presente titolo i bambini e le bambine, residenti nell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, di età compresa fra i 3 e i 6 anni, e/o già frequentanti le seguenti scuole dell'infanzia comunali e statali dell'Unione secondo quanto meglio indicato nel bando annuale di iscrizione.

Art. 29 – Bando di iscrizione

Il Dirigente competente approva, con propria determinazione, il bando per l'iscrizione ai Centri ricreativi estivi materni ed il bando per l'iscrizione ai Servizi di prolungamento orario contenente la seguente regolamentazione di dettaglio:

- tempi di iscrizione;
- destinatari e relativi requisiti;
- elenco dei servizi e funzionamento;

- modalità di presentazione della domanda;
- i documenti necessari ed i controlli previsti;
- i criteri e punteggi per la formulazione della graduatoria;
- i termini e la modalità di comunicazione alle famiglie circa l'ammissione;
- funzionamenti dei servizi;
- eventuali altre informazioni che si rendessero utili o necessarie.

Art. 30 - Domanda di iscrizione

Le iscrizioni ai centri ricreativi estivi materni si svolgono indicativamente nei mesi di aprile/maggio; le iscrizioni ai servizi di prolungamento orario si svolgono indicativamente a partire dal mese di aprile.

Tempi e modalità di presentazione della domanda, in funzione dello specifico servizio, vengono dettagliate nei bandi annuali di iscrizione.

Art. 31 – Criteri per la formulazione delle graduatorie

Le richieste di accesso ai servizi di conciliazione verranno accolte tenendo conto dei posti disponibili. Solamente nel caso in cui il numero di domande pervenute, entro i termini del bando annuale di iscrizione, siano superiori alla ricettività programmata, per turno e/o per servizio, saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità per l'assegnazione dei posti disponibili:

- a) la condizione di disabilità del bambino;
- b) la condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino (che verrà verificata d'ufficio con il competente Servizio sociale);
- c) nuclei monoparentali, con genitore convivente impegnato sul piano lavorativo

Ad ogni domanda viene inoltre attribuito un punteggio cumulativo risultante dalla condizione lavorativa dei genitori.

Con la determina dirigenziale di approvazione del bando annuale, previa deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in caso si renda necessaria l'introduzione di specifiche o integrazioni con riferimento ai criteri relativi ai punteggi e alle condizioni di precedenza in caso di parità di punteggio, vengono definiti il dettaglio dei punteggi e delle condizioni di precedenza in caso di parità di punteggio per la composizione delle graduatorie di accesso, qualora si renda necessario.

Art. 32 – Istruttoria delle domande e controlli

In applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa, le condizioni ed i requisiti rilevanti per la collocazione in graduatoria possono essere autocertificati, eccettuate le condizioni relative alla salute. Le condizioni ed i requisiti richiamati debbono pertanto essere dichiarati e posseduti all'atto di presentazione della domanda.

Al fine dei necessari e dovuti controlli sulle autocertificazioni ricevute nell'ambito del procedimento di iscrizione potrà essere richiesta l'esibizione di documenti a conferma di quanto dichiarato. I controlli saranno effettuati almeno sul 5% delle domande presentate.

Secondo quanto disposto agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non corrispondenti a verità, si prevedono la decadenza dai benefici oltre che conseguenze di carattere amministrativo e penale.

Art. 33 – Formazione ed approvazione delle graduatorie

A seguito delle domande pervenute entro il termine stabilito dai bandi annuali di iscrizione le richieste di accesso verranno accolte tenendo conto dei posti disponibili annualmente programmati. Solamente nel caso in cui il numero di domande pervenute, entro i termini dei bandi annuali di iscrizione, siano superiori alla ricettività programmata, per turno e/o per servizio, verranno formate apposite graduatorie secondo le regole previste dal presente Titolo.

Qualora si renda necessaria la formazione delle graduatorie, entro il termine di 15gg lavorativi dalla data di chiusura del bando di iscrizione, con determinazione dirigenziale vengono approvate le graduatorie con relativi punteggi e vengono disposte le singole ammissioni dei bambini ai servizi

Art. 34 – Accoglimento della domanda

L'accoglimento delle domande di iscrizione avviene di norma in modalità telematica (mail o sms) secondo i tempi indicati nei bandi annuali di iscrizione.

Per i servizi oggetto del presente titolo a seguito di accoglimento della domanda di iscrizione non è prevista accettazione espressa da parte della famiglia.

Art.35 – Domande fuori termine

Le domande presentate dopo la scadenza prevista dai bandi annuali di iscrizione potranno essere accolte unicamente in presenza di posti disponibili.

Art. 36 - Rinuncia

In relazione ai servizi di prolungamento orario l'ammissione al servizio si intende valida per tutti gli anni previsti dalla tipologia del servizio stesso. Pertanto il genitore che intenda rinunciare al servizio in cui il proprio figlio/a risulta iscritto deve:

- sottoscrivere apposito modulo di rinuncia;
- corrispondere la retta relativa al mese di presentazione della rinuncia.

La rinuncia ha infatti decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione.

In caso di mancata formalizzazione della comunicazione di rinuncia continuerà ad esservi l'obbligo di corrispondere la retta prevista.

In relazione ai centri ricreativi estivi materni, tempi e modalità di presentazione della rinuncia sono indicati nel bando di iscrizione annuale.

Art. 37 – Rette

Annualmente la Giunta dell'Unione in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, definisce le rette da applicare nei servizi di conciliazione vita lavoro.

Nei servizi di conciliazione le rette possono essere articolate per fasce definite sulla base del reddito ISEE.

La Giunta dell'Unione, nel rispetto dei principi generali di legge in materia, definisce le norme e le modalità applicative dell'ISEE ai servizi educativi per l'infanzia, secondo criteri basati su principi di equità e trasparenza, anche con riferimento alla composizione del nucleo familiare.

Non è ammessa la frequenza dei servizi senza il pagamento della relativa retta (salvo i casi di esenzione riconosciuti dai Servizi competenti).

Art. 38 - Programmazione dei servizi

L'Unione dei Comuni programma annualmente i servizi in base alle richieste dell'utenza, alle disponibilità del Bilancio ed alla valutazione dell'offerta complessiva di servizi educativi presente sul territorio.

In linea con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Unione n. 42/2021, ritenuto opportuno stabilire dei numeri minimi di iscritti per l'attivazione dei servizi nei diversi Comuni, nel rispetto del principio di economicità si stabiliscono i seguenti numeri minimi per l'attivazione dei servizi:

Servizi di prolungamento orario Scuole dell'Infanzia

- fino a 4 sezioni: numero minimo 10 iscritti,
- pari o superiore a 5 sezioni: numero minimo 15 iscritti;

Centri ricreativi estivi materni

- numero minimo 15 iscritti;

Si demanda alla competenza del Dirigente l'approvazione dei bandi annuali per l'iscrizione ai servizi di conciliazione vita lavoro delle scuole dell'infanzia del sistema integrato 0/6 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.